

ALLEGATO "E"

BOZZA DEL

CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENO AGRICOLO

ai sensi dell'art. 15 della Legge 203/82

esente da bollo ai sensi del DPR 31.12.1982 n. 955

Oggi, \_\_\_\_\_, presso la sede Igea Spa in Iglesias località Campo

Pisano, tra i Signori:

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il / / \_\_\_\_\_, il quale dichiara di

intervenire al presente atto esclusivamente nella sua qualità di Amministratore Unico

dell'Igea S.p.A. – Interventi GeoAmbientali, cap. soc. € 4.100.000,00 –

P.I.01660730928 e cod.fisc. 01087220289, quindi esclusivamente nell'interesse e in

rappresentanza dell'Igea S.p.A.

e

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a

in Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_.

PREMESSO CHE

- l'Igea S.p.A. è proprietaria, in agro di \_\_\_\_\_, dei seguenti fondi:

Foglio	Mappale	Porzione	Qualità	Classe	Superficie Ha

Totale Ha

Salvo errore e migliore identificazione di fatto, il tutto come meglio indicato nella mappa catastale che si allega come parte integrante del presente contratto, controfirmata dalle parti;

- in attesa di utilizzazione diretta, anche per scopi diversi dell'agricoltura, l'Igea S.p.A. intendendo sfruttare temporaneamente i fondi concedendoli in affitto, ha proceduto a pubblicare un avviso pubblico per l'affitto di terreni per lo svolgimento di attività agricola;

- che la procedura di selezione pubblica (con verbale n. del ) si è conclusa con l'aggiudicazione al sig. con un'offerta di €

- che i contraenti sono assistiti rispettivamente:

l' Igea S.p.A. dal della

il sig. dal della

i quali giuste le deleghe delle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole, sono autorizzati ad intervenire, per assistere e fattivamente collaborare alla stipula degli accordi ai fini e per gli scopi contemplati dall'art. 45 della legge 203/82.

#### **Si conviene e si stipula quanto segue**

1) L'Igea S.p.A. di seguito indicata come "Concedente", nella sua qualità di proprietaria, concede in affitto i terreni come descritti in premessa;

2) Il sig. di seguito indicato come "Affittuario", dichiara di accettare l'affitto alle condizioni pattuite, di conoscere i terreni e di ritenerli

idonei all'uso pascolativo. Nel caso di pascolo caprino, nei boschi e nei terreni ricoperti da cespugli aventi funzioni protettive, l'affittuario si impegna a richiedere la preventiva autorizzazione, prevista dall'art.9 del RDL n.3267/1923, al Servizio territoriale ispettorato ripartimentale del CFVA territorialmente competente che potrà rilasciarla ai sensi dell'art.26 delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

3) L'Affittuario si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga a curare la coltivazione del terreno secondo le regole della buona tecnica agraria, si impegna altresì a curare la regimazione dello scolo delle acque, la manutenzione ordinaria delle strade poderali, e a salvaguardare le opere presenti sul lotto;

4) Il Concedente resta espressamente autorizzato ad eseguire in qualsiasi momento, anche senza preavviso, interventi conservativi sul patrimonio boschivo mediante sfoltimento, realizzazione di fasce antincendio, interventi di risanamento ambientale o altre operazioni che riterrà opportune, nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti;

5) e' fatto divieto all'Affittuario di sub affittare, di concedere ad altri il godimento, di tutto o parte del terreno per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costituire o far costituire servitù passive, di trasferire ad altri il presente contratto, di apporre modifiche allo stato dei luoghi, di attuare addizioni o miglioramenti se non espressamente autorizzati previo accordo scritto tra le parti, di attuare addizioni e miglioramenti se non espressamente autorizzati previo accordo scritto tra le parti che, qualora riguardi interventi selvicolturali e/0 di miglioramento pascolo devono essere effettuati secondo le modalità previste dalle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e autorizzati dal CFVA. In caso

contrario i miglioramenti restano a beneficio del fondo, con l'espressa e dichiarata rinuncia dell'Affittuario ai diritti di legge in materia. ;

6) L' Affittuario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative al terreno da essa preso in affitto e dichiara inoltre di assumersi i rischi dei mancati raccolti derivanti da avversità atmosferiche;

7) il canone, in deroga alla legge 203/82 viene stabilito complessivamente in euro ( ) annui da pagarsi in un'unica soluzione posticipata entro il d'ogni annata agraria , presso la sede Amministrativa dell'Igea S.p.A. di Campo Pisano, a mezzo assegno circolare non trasferibile o Bonifico Bancario; al canone annuo sopraindicato, per tutta la durata del contratto, non si applica l'adeguamento di cui all'art. 10 della L. 203/82;

8) la durata del contratto, in deroga agli artt. 1 e 22 della legge 203/82 è fissato in ( ) annata/è agraria/e a decorrere dalla data odierna per terminare al / / senza alcuna necessità di disdetta, che si intende data ora ed accettata per allora, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 della legge 203/82. L' Affittuario si obbliga a tutti gli effetti di legge a riconsegnare nella libera e completa disponibilità del concedente il sopraccitato terreno, libero da persone e cose alla data sopraccitata.

9) e' facoltà della parte concedente di disdettare il contratto ogni anno o in parte o per tutto il terreno, nel caso di necessità di disporre per fini istituzionali, con preavviso di almeno 3 mesi, riconoscendo quale unico indennizzo, eventuali frutti pendenti esistenti al momento dell'occupazione; null'altro è dovuto a titolo di qualsiasi risarcimento e/o buonuscita;

10) per ogni giorno di ritardo nel rilascio del fondo successivamente alla scadenza

del termine contrattuale, è fissata una penale di € 5,16 (cinque/16), salvo il diritto

al risarcimento del maggior danno;

11) il terreno viene consegnato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto

in cui si trova con ogni servitù attiva e passiva, privo di scorte vive e morte; alla

riconsegna non si darà luogo a bilancio;

12) l' Affittuario, che ben conosce lo stato di fatto del fondo, in precedenza utilizzato

per attività estrattiva e discarica di inerti, si obbliga a tenere indenne l'Igea S.p.A.

da ogni qualsiasi danno che potrà derivare a persone, animali o cose, dalla

utilizzazione del fondo o dagli interventi previsti all'art.4 che precede;

13) L' Affittuario rinuncia agli indennizzi previsti da leggi, usi e consuetudini per la

risoluzione del contratto agrario;

14) le parti sono autorizzate a far tradurre il presente accordo, in titolo esecutivo,

presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Iglesias, il quale viene

stipulato a fondo di transizione al fine di evitare ogni e qualsiasi lite giudiziaria che

potesse insorgere tra le parti;

15) Le spese relative alla redazione del presente contratto sono a carico

dell'affittuario e per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, le

parti faranno riferimento alle leggi, usi e consuetudini in materia di contratti agrari;

16) Il presente accordo, concluso in conformità dell'art. 45 della L. 203/82, ha valore

tassativo, inderogabile, rinunciando espressamente le parti a qualsiasi diverso

diritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Amministratore Unico IGEA S.p.A.

